

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

X.

SEDUTA DI VENERDÌ 7 FEBBRAIO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ERMINI

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	107
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Proroga del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per la presentazione della relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia. (886)	107
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	107, 108, 110
LOPERFIDO	108, 109, 110
BERLINGUER LUIGI	108
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	108 110
BORGHI	109
BUZZI	109
GIOMO	109
GIUGNI LATTARI JOLE	109
Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente ordinario nelle Università e negli Istituti di istruzione universitaria. (887)	111
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	111, 112, 113
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i>	111 112, 113
BERLINGUER LUIGI	111, 112
BADINI CONFALONIERI	113
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	115

La seduta comincia alle 9,50.

BUZZI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Franceschini Francesco è sostituito, per la seduta odierna, dal deputato Dossetti Ermanno.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per la presentazione della relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia (886).

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 886: « Proroga del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per la presentazione della relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia », già approvato dalla VI Commissione del Senato, e di cui sono relatore io stesso. La legge del 24 luglio 1962, n. 1073, come loro probabilmente ricordano istituiva una Commissione per l'indagine sullo stato della pubblica istruzione in Italia. Detta Commissione, per l'articolo 54 della legge stessa, avrebbe dovuto presentare la sua relazione entro il 31 marzo 1963.

A seguito, però, degli impegni assorbenti della campagna elettorale la Commissione sospese i suoi lavori, ed il termine di cui sopra venne prorogato, con apposita legge, dal 31 marzo al 15 luglio 1963.

La relazione di cui sto parlando, da consegnare al Ministro, sarebbe stata a fondamento di un'altra relazione che il Ministro stesso avrebbe dovuto presentare al Parlamento entro il 31 dicembre 1963 e che doveva essere accompagnata dai pareri del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del C.N.E.L.

È avvenuto che, avendo la Commissione, a seguito della proroga di tre mesi di cui sopra, consegnata la sua relazione, invece che il 31 marzo, il 15 luglio, il Consiglio superiore della pubblica istruzione ed il C.N.E.L. non hanno avuto il tempo di consegnare i rispettivi pareri al Ministro prima del 31 dicembre 1963 e credo anzi che l'elaborazione definitiva in questi pareri stia avvenendo proprio in questi giorni.

Con il provvedimento che figura quest'oggi al nostro ordine del giorno si chiede che la stessa proroga (tre mesi) concessa alla Commissione per quanto attiene alla sua relazione, sia ora concessa al Ministro, relativamente alla relazione che lo stesso dovrà presentare al Parlamento (dal 31 dicembre 1963 si andrebbe al 31 marzo 1964).

L'onorevole Ministro, peraltro, in una dichiarazione fatta recentemente, ha affermato di considerare come tuttora valido il termine del 30 giugno per la presentazione dei disegni di legge relativi alla conclusione dell'indagine.

Raccomandando agli onorevoli colleghi la sollecita approvazione del disegno di legge dichiaro aperta la discussione generale.

LOPERFIDO. A nome del mio gruppo debbo dichiararmi contrario a questa richiesta di proroga. Innanzi tutto perché già entro il 31 il lavoro della Commissione d'indagine avrebbe dovuto essere criticamente illustrato dal Ministro, e questo termine è ben scaduto..., poi perché vorremmo che detta scadenza ci fosse oggi stesso riconfermata dal Ministro; di conseguenza, vorremmo essere sollecitati, da parte dell'onorevole Gui, ad un ampio e profondo dibattito, quale è già in corso nel paese da parte di istituti, di organi di stampa, di uomini della scuola, sia sui risultati del lavoro svolto dalla Commissione d'indagine, sia, soprattutto, relativamente ai disegni di legge che il Ministro si troverà a dover presentare, a nome del Governo, entro il 30 giugno prossimo.

PRESIDENTE. Come relatore, confesso che non ho capito bene il motivo per cui lei, onorevole Loperfido, è contrario al disegno di legge. Sono stati sottratti al Consiglio superiore tre mesi di tempo per dare il suo parere. Il Consiglio superiore ha bisogno di recuperare questo tempo e non capisco come il Ministro, conseguentemente avrebbe potuto riferire prima. Se la legge n. 1073 ha ritenuto necessario concedere al Consiglio superiore nove mesi di tempo perché esso possa esprimere il suo parere, con la proroga suaccennata al 15 luglio, i 9 mesi si sono ridotti a sei.

LOPERFIDO. Prima ancora che la relazione della Commissione d'indagine fosse stata pubblicata o inviata ai parlamentari, essa è pervenuta alla conoscenza degli uomini della scuola.

PRESIDENTE. Il Consiglio superiore l'ha avuta subito, però aveva diritto di disporre di nove mesi di tempo per esaminarla: questo periodo di tempo, difatti, gli era stato accordato dalla legge n. 1073.

LOPERFIDO. La relazione della Commissione d'indagine - ripeto - prima ancora che fosse consegnata ai parlamentari, è stata oggetto di interventi di estremo interesse da parte, per esempio, dell'Accademia dei Lincei e dell'Associazione italiana insegnanti medi (convegno di Bologna nel dicembre); tutto il paese è intervenuto attraverso i suoi organi di stampa, ci sono state delle inchieste importanti: si veda per esempio la rivista *Il Mulino* di dicembre.

PRESIDENTE. Non solo perché sono relatore, ma anche perché ho avuto l'onore di presiedere la Commissione d'indagine, debbo far presenti le difficoltà obiettive che il Consiglio superiore ha incontrato nell'elaborazione del parere.

LOPERFIDO. Ma la Commissione di indagine da lei presieduta si è mantenuta nei termini previsti dalla legge.

BERLINGUER LUIGI. Ma non è grottesco che ci riuniamo in febbraio per concedere una proroga ad una data che è già scaduta in dicembre.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Faccio presente che il disegno di legge è stato presentato in dicembre.

PRESIDENTE. Non è affatto grottesco. Esistono bene degli istituti giuridici fatti apposta per legalizzare una situazione di fatto. Ed una situazione di fatto è quella di fronte alla quale noi ci troviamo.

BERLINGUER LUIGI. Dunque i nostri poteri di decisione vengono vanificati perché

ci troviamo costretti a ratificare qualcosa che già il tempo ha fatto scadere.

BORGHI. Onorevoli colleghi, il Consiglio superiore della pubblica istruzione, secondo quanto disposto dalla legge n. 1073, doveva esprimere il suo parere; trattandosi di un parere di così grande importanza, è evidente che esso assume notevole rilievo, in quanto il Consiglio superiore è un organismo tecnico, democraticamente rappresentativo di tutti gli organi della scuola.

Il Consiglio superiore ha terminato i suoi lavori pochi giorni fa ed è evidente che si pone come realtà solare la necessità di una proroga per la presentazione della relazione di cui al secondo comma dell'articolo 54 della legge n. 1073; proprio per consentire al Ministero di vagliare un parere meditato, parere che il Consiglio superiore solo pochi giorni fa ha consegnato al Ministro.

E, in questi mesi non è che non si sia lavorato, perché tutte le sessioni hanno dedicato parecchie sedute all'esame del problema. Ora, non vedo cosa si possa fare di diverso di fronte ad una realtà determinata evidentemente, non da cattiva volontà ma solo dalla ponderosità del problema che è stato affrontato con la massima serietà da parte del Consiglio superiore perché ritengo che questo parere debba essere attentamente valutato dall'onorevole Ministro. Lo stesso si potrebbe dire del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e mi pare che quanto proposto nel disegno di legge di cui discutiamo sia estremamente logico, come ritengo sia bene che vi siano stati dibattiti anche in altra sede.

LOPERFIDO. Ma con osservazioni preparate.

BORGHI. Il nostro dibattito muoverà così su un quadro più completo, sulla scorta delle relazioni e dei vari dibattiti, esattamente come previsto dalla legge n. 1073.

BUZZI. Onorevoli colleghi, a me pare che le obiezioni fatte dall'onorevole Loperfido e dall'onorevole Berlinguer, se trasferite sul terreno politico e convertite in una valutazione delle ragioni che potrebbero venire addotte a favore della proroga che qui viene proposto di approvare, non abbiamo assolutamente una motivazione fondata, in quanto il Governo ha mantenuto l'impegno del giugno per quel che riguarda la presentazione dei disegni di legge. I termini politici in cui il problema viene ponendosi, rimangono immutati. Era necessario arrivare a che il Parlamento, fosse, entro il mese di giugno, posto nella condizione di poter legiferare, mentre il termine del 31 marzo è un termine che deve

servire soltanto per una relazione che esprimerà il parere del Governo, direi per la impostazione della politica scolastica del prossimo quinquennio senza con questo pregiudicare né la possibilità di un esame, di un giudizio da parte dei gruppi politici e senza, per altro impedire il lavoro di elaborazione che, come ha detto l'onorevole Borghi, è stato già, in gran parte, compiuto ed è in atto, sia per il pronunciamento degli organi consultivi, sia per il pronunciamento che le varie associazioni e movimenti vengono esprimendo.

Se, quindi, fosse spostato il termine per la presentazione del disegno di legge, vi sarebbe, veramente, un motivo di ritardo nell'attuazione della politica scolastica, mentre la proroga al 31 marzo — a parte la correttezza dimostrata dal Governo, presentando il relativo disegno di legge in dicembre, anche se esso ci giunge solo ora dal Senato — assume indubbiamente il valore soltanto di un fatto tecnico reso necessario dalla proroga che già è stata applicata nel termine della presentazione della relazione da parte della stessa Commissione di indagine.

È per questo che, a mio avviso, se non vogliamo fare di questo un caso politico, non dobbiamo avere difficoltà a favore della proroga proposta, tanto più che si sapeva che questa proroga vi sarebbe stata e che il termine del 31 marzo era già acquisito da ogni parte e posso citare, senza alcuna difficoltà, stampa comunista e periodici e quotidiani, i quali preannunciano la relazione del Ministro per il 31 marzo. Mi pare quindi che la sorpresa oggi manifestata, sia da considerarsi un po' eccessiva.

GIOMO. A nome del mio gruppo dichiaro che noi voteremo a favore del provvedimento. Evidentemente è spiacevole discutere il 7 febbraio una proroga di un termine scaduto nel dicembre passato; io credo, però, che non vi siano altre possibili soluzioni. Noi abbiamo il dovere di rimetterci all'intervento del Ministro il quale, evidentemente, non potrebbe presentarsi al Parlamento con la sua relazione prima del 31 marzo. Per quanto ci riguarda, siamo ben lieti di concedere la proroga richiesta.

GIUGNI LATTARI JOLE. A nome del mio gruppo mi dichiaro favorevole alla proroga di cui trattasi, soprattutto per il fatto che, un'altra proroga essendo stata concessa alla Commissione d'indagine per quanto concerne la sua relazione, questa era già nelle cose, non fosse altro per regolarizzare uno stato di fatto. D'altro canto, rimane invariato il termine relativo alla presentazione dei disegni

di legge, che credo sia la cosa che più sta a cuore agli uomini della scuola.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Molto brevemente, desidero esporre la cronaca degli avvenimenti che hanno preceduto la presentazione del disegno di legge oggi in discussione.

Come i colleghi ricordano, con la legge n. 1073 del 1962 si stabilirono alcuni termini per l'elaborazione di un nuovo piano della scuola. Detto provvedimento fissava due successive operazioni, la prima delle quali relativa ad una indagine da svolgersi da parte di apposita Commissione, che avrebbe dovuto consegnare la relativa relazione al 31 marzo 1963. Su quest'ultima avrebbero dovuto esprimere il loro parere il Consiglio superiore della pubblica istruzione ed il C.N.E.L., e questo parere non solo fu reso obbligatorio dalla legge ma fu nello stesso tempo valorizzato laddove si afferma che deve essere allegato alla relazione della Commissione di indagine.

Gli altri termini relativi alla legge di cui sopra erano fissati nel 31 dicembre 1963, per la presentazione della relazione del Ministro, appunto fondata sul documento di cui si è ora parlato, e nel 30 giugno 1964 per la presentazione di disegni di legge concernenti il nuovo piano della scuola.

Tale disposizione di termini subiva, per iniziativa parlamentare, una variazione, concernente in particolare il termine di cui al 31 marzo 1963. Essendo infatti prossimo lo scioglimento delle Camere, si riconobbe che la Commissione d'indagine non avrebbe potuto tener fede al proprio impegno. Si fu perciò d'accordo sulla opportunità di prorogare il termine per la presentazione della relazione al 15 luglio 1963.

La Commissione d'indagine, nei confronti dei componenti la quale io riconfermo qui il mio vivissimo apprezzamento per la collaborazione, veramente intensa, espressa, e — in particolare, il mio apprezzamento va al Presidente della Commissione, onorevole Ermini —, dopo una breve, inevitabile, interruzione dei lavori a seguito della campagna elettorale, proseguì i suoi lavori e consegnò la relazione il 24 luglio 1963.

Detta relazione, in copie ciclostilate (dal momento che le copie stampate hanno richiesto qualche tempo prima di poter essere messe a punto), è stata subito inviata ai componenti il Consiglio superiore della pubblica istruzione ed al C.N.E.L. Il tutto è avvenuto ai primi di agosto. Naturalmente, il Ministro

rimane al Ministero anche durante le ferie, ma non così è avvenuto per questi detti organi, i quali hanno incominciato a discutere la relazione stessa, dopo aver ascoltato una valutazione preliminare da parte dei relatori, press'a poco alla fine di settembre, ai primi di ottobre. I tempi di tale operazione sono stati i seguenti: premesso che il Consiglio superiore ha esaminato la relazione accuratamente in tre sezioni (e la prima di dette sezioni, la universitaria, ha terminato i lavori ai primi del gennaio 1964), il tutto è stato, successivamente esaminato in sede collegiale, dal momento che per la legge così prevede, trattandosi di provvedimenti che incidono profondamente sulla vita della pubblica istruzione nel nostro paese. Questo esame collegiale è avvenuto il 31 gennaio 1964. Non possiedo ancora materialmente la relazione, dal momento che per la stesura della stessa, dopo la sua approvazione, occorre ancora qualche tempo.

Per quanto concerne il C.N.E.L., organo autonomo sul quale peraltro il Ministro della pubblica istruzione non ha alcun potere, trattandosi di organo autonomo, lo stesso ha fatto la sua ultima seduta nei primi di gennaio. La relazione ci è stata recapitata ieri. Nel pronunciarsi, però, detto organo ha fatto una riserva fondamentale. Il C.N.E.L., cioè, si è diffuso a discutere tutti gli argomenti strutturali, mentre non ha esaurito il punto a nostro avviso più importante dei suoi lavori, quello della valutazione del fabbisogno economico per colmare il divario tra la situazione esistente e quella che si vuole creare con il nuovo piano della scuola. Vi è, dunque, una riserva esplicita di approfondire questo punto.

Io mi sono, evidentemente, preoccupato, interpellando il Presidente del C.N.E.L., di far sciogliere tale riserva, cosa che ritengo avverrà verso la metà di febbraio.

Questi sono i tempi. Ripeto che i pareri di cui trattasi debbono per legge essere allegati al testo della Commissione d'indagine.

Nel frattempo, a parte le copie ciclostilate inviate agli organi di cui sopra, della relazione della Commissione di indagine sono state fatte brevi sintesi, redatte anche queste dalla Commissione, e distribuite su tutto il territorio nazionale...

LOPERFIDO. La Commissione ha lavorato bene. Non è di questo che si tratta oggi. Questi tempi non coinvolgono la responsabilità della Commissione di indagine.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. I dati a cui ho fatto cenno sono quelli che

sono, e non sono modificabili da parte del Ministro. Non si può, evidentemente, tornare indietro nel tempo.

Dopo due mesi di crisi governativa (che sono anche da mettere sul conto) il primo provvedimento che ho avuto l'onore di presentare al Consiglio dei Ministri è stato appunto quello relativo alla proroga di cui trattasi (il disegno di legge è stato presentato il 18 dicembre al Senato). Il Parlamento, dunque, aveva ricevuto il provvedimento in tempo per approvarlo entro limiti giuridici ineccepibili.

Si tenga altresì presente che nella proroga di cui trattasi, non è chiesto alcun rinvio per quanto attiene la presentazione dei disegni di legge, e che la proroga stessa si svolge all'interno dei tempi previsti dalla 1073. Desidero ancora ricordare ai deputati comunisti che si dichiarano contrari, che i loro colleghi del Senato avevano sì cercato di spostare il termine dal 3 marzo al 29 febbraio, ma avevano riconosciuto la inevitabilità di una proroga.

Concludendo, sono questi i motivi per i quali il disegno di legge va approvato. Ringrazio gli onorevoli che si sono in merito pronunciati favorevolmente.

PRESIDENTE, Relatore. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge, al quale non risultano presentati emendamenti e che conseguentemente sarà votato a scrutinio segreto direttamente al termine della seduta.

ARTICOLO UNICO

« Il termine del 31 dicembre 1963 fissato dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è prorogato al 31 marzo 1964 ».

Discussione del disegno di legge: Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente ordinario nelle università e negli istituti di istruzione universitaria (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (887).

PRESIDENTE, Relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente ordinario nelle università e negli istituti di istruzione universitaria », di cui io stesso sono relatore.

Il disegno di legge al nostro esame — già approvato dall'altro ramo del Parlamento —

si illustra da sé; si tratta dell'istituzione, a cominciare dall'anno accademico 1964-65, di 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente ordinario. Ritengo che dobbiamo essere lieti della presentazione e poi, dell'approvazione di questo disegno di legge che porta un utile contributo al funzionamento della nostra Università.

La Commissione Bilancio ha proposto un emendamento, che si riferisce su tutti e tre gli articoli e cioè sostituire l'anno accademico 1963-64 con l'anno accademico 1964-65. Poiché ciò non porta nessun danno, dato che questi posti di ruolo, specialmente per quanto riguarda i professori, li possiamo coprire con l'anno accademico 1964-65, ritengo che possiamo senz'altro approvare il disegno di legge con le modifiche proposte.

Vorrei aggiungere che non è il caso di provvedere a chiamate. Come relatore, ma anche come professore universitario, sono nettamente sfavorevole a queste chiamate alla fine dell'anno accademico. Premetto che proporrò alcuni emendamenti al disegno di legge in sede di esame degli articoli.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Quando è stato presentato il disegno di legge, le chiamate erano possibili.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do la parola all'onorevole Berlinguer.

BERLINGUER LUIGI. Vorrei chiedere delle delucidazioni al Ministro, innanzi tutto sul criterio in base al quale sono stati assegnati 150 posti di assistente e soltanto 20 cattedre. Il rapporto, cioè, 20-150, mi sembra che sia troppo sfavorevole ai professori universitari.

Desidero anche sapere quante di queste cattedre il Ministro intenda utilizzare per rendere operante quella norma di legge che riguarda gli sdoppiamenti di cattedre. Questo mi consente di collegarmi con un decreto ministeriale che istituiva alla fine dell'anno scorso i residui cinque posti di ruolo che facevano parte dell'assegnazione prevista l'anno scorso.

PRESIDENTE, Relatore. A proposito di quest'ultimo problema proporrò un emendamento per riaprire i termini del bando.

BERLINGUER LUIGI. Volevo soprattutto avere un'informazione circa i risultati dell'iniziativa del Ministro a proposito dello sdoppiamento delle cattedre, argomento questo assai importante e dibattuto.

Vorrei ancora chiedere al Ministro se intenda utilizzare una parte di queste cattedre per le facoltà di nuova istituzione, che si

trovano in una situazione particolarmente difficile.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Che cosa intende lei per nuova istituzione? Se si tratta di università convenzionate, a queste noi non possiamo dare le cattedre.

BERLINGUER LUIGI. Non è escluso che una facoltà che nasce con cattedre convenzionate possa assicurarsi altre cattedre per strada.

Per ultimo, vorrei sapere se, per le prossime assegnazioni previste dalla legge n. 1073, il Ministro non intenda provvedere entro una data piuttosto prossima, poiché un ritardo comporterebbe delle conseguenze negative. Domando se non intenda anticipare a giugno l'assegnazione. Infatti abbiamo visto che le ultime cattedre sono state istituite con decreto del 26 dicembre. Poiché la legge stabilisce che entro il 31 dicembre le facoltà debbono chiedere il bando di concorso, i tempi consentiti ai consigli di facoltà per decidere sono assai ristretti. Possiamo intervenire prorogando con legge, ma questa pratica non si può instaurare continuamente. Il Ministro, pertanto, dovrebbe anticipare in modo da consentire ai consigli di facoltà di avere quel minimo di tempo necessario perché venga fatta l'assegnazione.

Dopo queste considerazioni, preannuncio, anche a nome del mio gruppo, il voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. Per quanto riguarda il rapporto sfavorevole delle cattedre rispetto agli assistenti, la mia preoccupazione in questo momento è quella sì di avere cattedre nuove, ma anche dei posti per assistenti numerosi, perché c'è, fra l'altro, da riassorbire quel contingente di straordinari che ammontano a circa 3 mila. I posti di assistente di ruolo esistenti, in virtù dell'ultima assegnazione prevista dalla legge, sono oggi 7016, con un raddoppiamento del numero rispetto al 1958. La legge n. 1073 prevede che ad ogni assegnazione un contingente del 40 per cento sia assegnato al riassorbimento di straordinari e pertanto con questa legge verranno riassorbiti una sessantina di straordinari. È vero che di questi non tutti hanno maturato i cinque anni necessari e pertanto il numero si riduce, però la nostra preoccupazione è quella di venire incontro a questi assistenti, essendo tali contingenti cospicui. Potrei quindi lamentarmi semmai che il numero degli assistenti non sia superiore a 150.

Ora, per quanto riguarda le cattedre, avevamo 120 posti; ad essi si vanno a sommare questi 20 posti per il 1964-65 e che costituiscono annualmente un contingente cospicuo che, forse non è neanche facile coprire sempre convenientemente bandendo i concorsi. Per 140 concorsi e, magari, per ogni terna di 140 concorsi, il personale pronto, altamente qualificato, non è sempre disponibile immediatamente. Si tratta quindi di un numero sufficiente, fisiologicamente accettabile dalla Università. Un numero più alto, sarebbe forse eccessivo. Avrei desiderato che il numero degli assistenti fosse maggiore, ma sono lieto di essere riuscito ad ottenere fuori contingente, anche quest'anno, un certo numero di integrazioni. Anche l'anno scorso lo abbiamo avuto.

Per quanto riguarda la questione degli sdoppiamenti, naturalmente, il presente disegno di legge non esclude che il Ministro possa dare di queste cattedre, alcune anche per sdoppiamento, secondo le richieste avanzate dalle facoltà. La situazione attuale degli sdoppiamenti, al 21 gennaio, non attualissima quindi perché può darsi che nel frattempo abbia subito qualche modifica, specialmente per l'ultimo contingente, dato in ottobre-novembre, per il quale sono in corso le operazioni di applicazione) era la seguente: Nell'anno accademico 1962-63 sono stati dati 50 posti per sdoppiamento, in virtù della legge n. 17; su di essi, al 21 gennaio non erano stati ancora coperti 7 posti; nell'anno accademico 1963-64, dati 41 posti, di essi, al 21 gennaio rimanevano da coprire 10 posti; nell'anno accademico 1964-65, dati 40 posti, dei quali, al 21 gennaio ne erano stati coperti 29, ma vi è tempo fino a tutto l'anno accademico 1964-65. Ciò significa che sono stati assegnati 130 posti per sdoppiamento. La gran parte dei posti non utilizzati si riferisce all'anno accademico 1964-65 e la operazione può andare in porto fino a novembre. Questa operazione dello sdoppiamento ha quindi cominciato ad incidere notevolmente sulla situazione universitaria. Sono circa 84 i posti per sdoppiamento che sono già stati accettati nelle università italiane e credo che per l'anno accademico 1964-65, quando il contingente potrà essere tutto assorbito, ci avvicineremo presso a poco alla cifra di 130.

Queste operazioni di sdoppiamento sono cominciate faticosamente, con consigli da parte del ministro, forme di pressione e di richiamo, e però stanno ora entrando nella consuetudine delle università, senza grossi contraccolpi e senza incontrare grandi resi-

stenze; sono avvenuti anche, ormai, sdoppiamenti, in situazioni che sembravano difficili da superare, e non tanto nelle facoltà scientifiche, dove sono stati accettati più facilmente. Nelle grandi facoltà scientifiche di Roma, Bologna, Milano, naturalmente, il criterio è quello dell'affollamento e queste cattedre non possono andare che alle facoltà molto affollate. Tale criterio è stato, quindi, applicato anche in alcune facoltà umanistiche o di medicina. Si sono realizzati passi avanti notevoli per la giurisprudenza e sdoppiamenti sono stati realizzati a Palermo; a Roma quest'anno ho assegnato quattro posti per sdoppiamento; a Napoli senza richiesta proprio dettagliata, mi erano stati richiesti due posti e vedrò adesso come potranno essere assorbiti. Alla facoltà di lettere di Roma, quasi tutti gli insegnamenti sono stati sdoppiati: storia, italiano, latino, tutti i insegnamenti sdoppiati liberamente e per richiesta. Quest'anno ho chiesto anche sdoppiamenti alla facoltà di medicina di Roma ed ho dato cinque cattedre per materie fondamentali che erano state già chieste l'anno scorso; il nostro collega onorevole Martino ha chiesto lo sdoppiamento della sua cattedra e gli è stato accordato; quest'anno sono stati dati sdoppiamenti anche alle « cliniche », quindi ritengo che il nuovo istituto stia entrando nella consuetudine senza grandi difficoltà e che la legge possa raggiungere il suo obiettivo.

BADINI CONFALONIERI. La difficoltà è nelle cliniche, perché ci sono di mezzo i letti.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. I letti assegnati a ciascun cattedratico sono, magari, anche troppi.

Per quanto riguarda i termini di tempo, debbo dire agli onorevoli colleghi che queste assegnazioni vengono fatte sempre con un anno di anticipo, a ottobre-novembre e per l'anno accademico successivo. Le facoltà hanno a disposizione due vie per coprire questi posti: la richiesta di concorso oppure la chiamata per l'anno accademico successivo, quindi questa chiamata, si prolunga per molti mesi mentre il tempo per richiedere il concorso è più ristretto, perché il termine scade il 31 dicembre. Assegnazioni sono state sempre fatte ad ottobre-novembre, con tempo largo salvo il caso che succede sempre, di una università che aveva ritardato nel chiedere e che preferisce poi correggere una assegnazione richiesta da parte del Ministro, perché la situazione è diversa da quella in cui si era al tempo della richiesta e ci sono posti suppletivi che vengono a integrare il decreto principale. Sono quindi favorevole all'emen-

damento proposto dal Presidente tendente a riaprire la possibilità di richiedere il concorso per le cinque cattedre assegnate successivamente al 20 dicembre 1963.

Voglio anche dire che i concorsi si svolgono con notevole intensità. Quest'anno si sono svolti 72 concorsi, cosa che credo non si sia mai verificata nella storia dell'università italiana. I concorsi sono stati banditi, sono state nominate le commissioni in giugno e nella quasi totalità — ne mancano cinque o sei — sono stati espletati entro il 31 gennaio. Mancano due nelle discipline storiche, uno in letteratura latina, uno in letteratura anglo-americana e poi vi è una questione particolare per un insegnamento scientifico che non dipende da ritardo.

Generalmente, le terne vengono completate, però, si da il caso, a volte, che in alcuni concorsi, i vincitori siano due o anche uno.

Comunque debbo dire che, pur con difficoltà e ritardi, quest'anno, queste Commissioni, hanno messo a disposizione delle università, centinaia di professori; 72 concorsi sono un grande numero.

Ringrazio per il consenso che la Commissione spero vorrà dare al provvedimento sottoposto al suo esame e assicuro che spero di poter ridurre le deficienze di personale docente nelle università.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« In aggiunta ai posti di professore universitario di ruolo istituiti con l'articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e con l'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 166, sono istituiti 20 nuovi posti di professore universitario di ruolo a decorrere dall'anno accademico 1963-64.

Per la ripartizione dei predetti posti tra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, si osservano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre di cui al presente articolo e per i relativi bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 1964 ».

Per quanto concerne il primo comma di detto articolo, faccio presente che la Commissione bilancio, nell'esprimere il parere, che è per noi vincolante, ritiene che l'espressione: « ...anno accademico 1963-64 » debba essere così emendata: « ...anno accademico 1964-65 ».

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1964

E la stessa condizione ho posto. laddove l'inciso ricorre anche negli altri articoli.

Pongo in votazione l'articolo 1, emendato nel senso suddetto.

(È approvato).

Propongo il seguente comma aggiuntivo del comma stesso:

« La stessa proroga si applica anche per la apertura e i bandi di concorso relativi alle cattedre assegnate alle Facoltà e Scuole con decreti successivi al 20 dicembre 1963 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 1 nel suo complesso:

« In aggiunta ai posti di professore universitario di ruolo istituiti con l'articolo 50, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e con l'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 166, sono istituiti 20 nuovi posti di professore universitario di ruolo a decorrere dall'anno accademico 1964-65.

Per la ripartizione dei predetti posti tra le Facoltà e Scuole delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, si osservano le disposizioni di cui ai comma secondo, terzo e quinto dell'articolo 50 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

I termini per la presentazione delle richieste di apertura dei concorsi alle cattedre di cui al presente articolo e per i relativi bandi sono prorogati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile 1964.

La stessa proroga si applica anche per la apertura e i bandi di concorso relativi alle cattedre assegnate alle Facoltà e Scuole con decreti successivi al 20 dicembre 1963 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 51, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e con l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 166, sono istituiti 150 posti dell'anno accademico 1963-64.

Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 51 sopra citato, commi secondo e terzo ».

Anche a questo articolo, si riferisce all'emendamento, indicato nel parere espresso dalla Commissione bilancio, per sostituire

la dizione: « ...anno accademico 1963-64 », con l'altra: « ...anno accademico 1964-65 ».

Pongo in votazione l'articolo 2, con questi emendamenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel suo complesso:

« In aggiunta ai posti di assistente ordinario istituiti con l'articolo 51, comma primo, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e con l'articolo 2 della legge 2 marzo 1963, n. 166, sono istituiti 150 posti dall'anno accademico 1964-65.

Ai fini della ripartizione dei predetti posti fra le cattedre delle Facoltà e delle Scuole, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 51 sopra citato, commi secondo e terzo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« All'onere derivante dall'istituzione di posti di professore di ruolo e di assistente ordinario, valutato per l'esercizio finanziario 1963-64 in lire 195 milioni si provvede mediante un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1459.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

In analogia agli emendamenti finora apportati, l'espressione: « esercizio finanziario 1963-64 », va sostituita con: « esercizio finanziario 1964-65 ».

Pongo in votazione l'articolo 3, emendato nel senso suddetto.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel suo complesso:

« All'onere derivante dall'istituzione di posti di professore di ruolo e di assistente ordinario, valutato per l'esercizio finanziario 1964-65 in lire 195 milioni si provvede mediante un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1459.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 FEBBRAIO 1964

Propongo il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, diverrebbe l'articolo 4 della legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei disegni di legge:

« Proroga del termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 54 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per la presentazione della relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia » (886):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	17
Voti contrari	8

(*La Commissione approva*).

« Istituzione di 20 posti di professore di ruolo e di 150 posti di assistente ordinario nelle università e negli istituti di istruzione universitaria » (887):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Badini Confalonieri, Berlinguer Luigi, Bertè, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Dell'Armellina, De Zan, De Lorenzo, Ermini, Dossetti, Fusaro, Giomo, Giugni Lattari Jole, Illuminati, Loperfido, Picciotto, Pitzalis, Racchetti, Rampa, Savio Emanuela, Scionti e Zucalli.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI